

RISPOSTA ANIA

al SECONDO DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB del 19 dicembre 2024 in merito a DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 147-TER.1 DEL TUF IN MATERIA DI LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANIA intende innanzitutto ringraziare la Consob per l'opportunità di commentare le proposte di modifica dell'articolato del Regolamento Emittenti ("RE") in materia di lista del Consiglio di Amministrazione ("CdA"), che tengono conto degli esiti della pubblica consultazione preliminare, accogliendo una serie di proposte avanzate – quasi all'unanimità – dai rispondenti, compresa l'Associazione stessa.

ANIA intende soffermarsi, in particolare, su **tre principali temi**, già oggetto della prima consultazione, che sono regolati dal **nuovo articolo 144-quater.1 "Lista del consiglio di amministrazione"** del RE proposto da Consob:

- 1) **seconda votazione individuale sui singoli candidati** (comma 3 art. 144-quater.1);
- 2) **ripartizione dei posti in consiglio** (comma 2 lettera b) art. 144-quater.1);
- 3) **numerosità della lista del CdA** (comma 1 art. 144-quater.1).

1) **Seconda votazione individuale sui singoli candidati** (comma 3 art. 144-quater.1)

ANIA accoglie con favore la formulazione proposta da Consob nel primo periodo del comma 3 dell'art. 144-quater.1, che chiarisce come la legittimazione a esprimere il voto individuale sui singoli candidati della lista del CdA maggioritaria sia limitata agli azionisti che abbiano espresso un voto favorevole alla stessa, così recependo il parere pressoché unanime espresso dai rispondenti della prima consultazione.

ANIA valuta positivamente anche il chiarimento sulla legittimazione al voto individuale tramite modulo di delega da parte del rappresentante designato, **ritenendo tuttavia opportuna una modifica al secondo periodo del comma 3 dell'art. 144-quater.1, che fa riferimento ai moduli di delega**. In particolare, **si suggerisce di eliminare l'avverbio "almeno"** per evitare possibili interpretazioni in contrasto con quanto previsto dal primo periodo del comma 3, che limita chiaramente il diritto di voto ai soli soci che hanno votato in favore della lista del CdA. Principio ribadito inoltre, nelle Valutazioni (pagg. 5-6) contenute nello stesso documento di consultazione, nel quale viene espressamente indicato come la Consob abbia *"provveduto ad aggiornare anche i moduli di delega al rappresentante designato previsti nell'Allegato 5A del Regolamento Emittenti, nonché i moduli per il rilascio della delega in caso di sollecitazione di deleghe di voto, al fine di contemplare espressamente l'ipotesi della seconda votazione da parte dei soci che esprimano voto favorevole alla lista del CdA nel corso della votazione delle liste"*.

ANIA propone quindi la seguente modifica al **comma 3 dell'art. 144-quater.1**:

*“3. I soci che hanno votato in favore della lista del consiglio di amministrazione partecipano alla votazione individuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), del Testo unico esprimendo il proprio voto su ciascun candidato presente nella medesima lista in proprio o per delega. I moduli di delega messi a disposizione dalla società ai sensi degli articoli 135-novies, 135-undecies e 135-undecies.1 del Testo unico sono formulati in modo da consentire **almeno** a tali soci l'espressione del voto sui singoli candidati della lista del consiglio di amministrazione.”*

2) **Ripartizione dei posti in consiglio** (comma 2, lettera b), art. 144-quater.1)

ANIA accoglie con favore che nelle sue Valutazioni (pag. 7) Consob ritenga che “meccanismi proporzionali “puri” possano trovare applicazione solo laddove siano espressamente adottati dall'autonomia statutaria” e che “nello scenario in cui la somma dei voti delle prime due liste di minoranza superi il 20% dei voti assembleari il criterio di ripartizione dei posti in consiglio non debba costituire un ostacolo alla governabilità delle società”. Inoltre, Consob evidenzia come nella ripartizione si debba tenere fermo “il principio di default secondo il quale, a tutela della governabilità della società, la maggioranza degli amministratori da eleggere debba essere tratta dalla lista del consiglio di amministrazione (risultata prima)”.

Al fine di evitare possibili problemi interpretativi, **si ritiene che la formulazione proposta da Consob nel comma 2 lettera b) dell'art. 144-quater.1 possa essere utilmente chiarita.**

In particolare:

- **la formulazione del primo periodo della lettera b) andrebbe modificata, introducendo la specifica “con riferimento ai componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze” ed eliminando l'espressione “fra tutte le liste”,** perché indubbiamente si tratta di un criterio di ripartizione tra le liste di minoranza ove ci si trovi nel caso (come espresso nell'articolo stesso) previsto dall'art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2¹, del TUF, che riguarda solo i consiglieri di competenza delle minoranze (e non dell'applicazione di un meccanismo di proporzionalità “puro” che vale per tutte le liste), mentre alla lista del CdA risultata maggioritaria – come chiarito dall'articolo – spetta la maggioranza dei posti in consiglio;
- **la formulazione proposta del secondo periodo della lettera b) andrebbe emendata come segue:**
 - o **sostituendo**, nel lasciare spazio all'autonomia statutaria, la congiunzione “**ovvero**” con “**ossia**”, per ovviare al rischio di un'interpretazione che valorizzi (erroneamente) la valenza disgiuntiva che è anche propria della congiunzione “ovvero”;
 - o **sostituendo** la locuzione “**comunque superiore**” riferita alla percentuale prevista dall'art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 1, del TUF, con la locuzione “**non inferiore**”, più in linea con quanto previsto dalla normativa primaria.

¹ Il comma 3, lett. b), n. 2 dell'art. 147-ter.1 del TUF prevede che: “qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento”.

ANIA propone quindi la seguenti modifiche al comma 2 lettera b) dell'art. 144-quater.1:

*"b) nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, **con riferimento ai componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze**, la ripartizione dei posti in consiglio ~~fra tutte le liste~~ avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ~~ovvero ossia~~ stabilire criteri di assegnazione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura ~~comunque superiore non inferiore~~ alla percentuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1."*

3) Numerosità della lista del CdA (comma 1 art. 144-quater.1)

ANIA accoglie con favore la formulazione proposta da Consob nel comma 1 dell'art. 144-quater.1, che chiarisce come – in caso di clausola statutaria con un numero non definito di componenti del CdA – la base per il calcolo del terzo in più di candidati da inserire nella lista del CdA sia quella della proposta di componenti da eleggere in totale che lo stesso CdA presenterà all'assemblea, in linea con quanto emerso nelle risposte alla prima consultazione.

ANIA coglie l'occasione, in conclusione, per ribadire l'importanza – riconosciuta dalla stessa Consob – di approvare e pubblicare in Gazzetta Ufficiale le modifiche del Regolamento Emittenti **in tempo utile per la stagione assembleare del 2025**, ormai alle porte.